SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. **182.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, redatto sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, redatto sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 17 del protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, le immunità ivi previste si applicano esclusivamente con riferimento alle funzioni attribuite specificamente ad Europol dall'articolo 3 della convenzione istitutiva, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93.

2. La relazione del Governo prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, comprende anche le informazioni essenziali e le valutazioni del Governo ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO CHE STABILISCE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E SULL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3 DELLA CONVENZIONE EUROPOL, IL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DI EUROPOL, DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI, DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio del 19/6/97,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1 della convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), l'Europol, i membri dei suoi organi, i suoi vicedirettori ed agenti godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti, secondo il presente protocollo che stabilisce le norme da applicare in tutti gli Stati membri,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) "convenzione", la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, ch istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol);

b) "Europol", l'Ufficio europeo di polizia;

c) "organi di Europol", il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione, il controllore finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione e il comitato finanziario di cui all'articolo 35, paragrafo 8, della convenzione;

d) "consiglio di amministrazione", il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 28 della convenzione;

e) "direttore", il direttore dell'Europol di cui all'articolo 29 della convenzione;

f) "personale", il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol di cui all'articolo 30 della convenzione, con l'esclusione del personale assunto localmente di cui all'articolo 3 dello statuto del personale;

g) "archivi di Europol", tutti i records, corrispondenza, documenti, manoscritti, dati di computer e di media, fotografie, film, registrazioni video e di suoni appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, ed ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol.

ARTICOLO 2

Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, e da qualsiasi altra forma di violazione

1. Europol gode dell'immunità giurisdizionale per la responsabilità, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 della convenzione, rispetto al trattamento di dati illecito o effettuato in modo non corretto.

2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione.

ARTICOLO 3

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili.

ARTICOLO 4

Esenzione da imposte e dazi

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. Europol è esente dalle imposte indirette e dai dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per suo uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante un rimborso.

3. I beni acquistati a norma del presente articolo in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.

4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.

ARTICOLO 5

Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni

Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamenti, obblighi di segnalazione rispetto a operazioni finanziarie ovvero moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente:

a) acquistare qualsiasi valuta per il tramite di canali autorizzati, detenerla o disporre della stessa;

b) gestire conti in qualsiasi valuta.

ARTICOLO 6

Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni

1. Gli Stati membri consentono ad Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il diritto di Europol ad agire in tal senso. Europol ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri ad organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in ordine a priorità alle comunicazioni via posta, cablogrammi, telegrammi, telex, radiogrammi, comunicazioni televisive, telefoniche, via fax, satellite o altri mezzi di comunicazioni.

ARTICOLO 7

Ingresso, soggiorno e partenza

Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all'articolo 6 allo scopo di condurre affari ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove al fine di stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell'articolo 8.

ARTICOLO 8

Privilegi e immunità del personale di Europol

1. I membri del personale di Europol godono delle immunità seguenti:

a) fatto salvo l'articolo 32 e, per quanto applicabile, l'articolo 40, paragrafo 3 della convenzione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri di un organo di Europol o membri del personale di Europol;

b) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale.

2. I membri del personale di Europol, i cui salari ed emolumenti sono soggetti a un'imposta a profitto di Europol come indicato all'articolo 10, godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi professionali per quanto attiene agli stipendi ed emolumenti versati da Europol. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed emolumenti nel valutare l'ammontare delle imposte applicabili ai redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica a pensioni e vitalizi versati al personale in quiescenza dell'Europol ed alle persone a loro carico.

3. Si applicano ai membri del personale di Europol le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Deroghe alle immunità

L'immunità delle persone di cui all'articolo 8 non si estende all'azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso derivanti da un incidente stradale causato da tali persone.

ARTICOLO 10

Disposizioni fiscali

1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite da Europol ed approvate dal consiglio di amministrazione, i membri del personale di Europol assunti per un periodo minimo di un anno sono soggetti, a profitto di quest'ultimo, ad un'imposta sugli stipendi ed emolumenti dallo stesso versati.

2. Nomi e indirizzi dei membri del personale di Europol di cui al presente articolo, nonché del personale con contratto di lavoro presso Europol, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. Europol rilascia annualmente a ciascuno di essi un certificato per l'anno in questione indicante l'importo totale, lordo e netto, delle retribuzioni di qualsiasi tipo corrisposte da Europol stesso ogni anno, i particolari e la natura dei pagamenti e l'importo delle ritenute alla fonte.

3. Il presente articolo non si applica a pensioni e vitalizi al personale in quiescenza di Europol ed alle persone a loro carico.

ARTICOLO 11

Protezione del personale

Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte secondo le normative nazionali per garantire la necessaria sicurezza e protezione delle persone oggetto del presente protocollo che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.

ARTICOLO 12

Sospensione delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente protocollo sono concessi non per beneficio personale, ma nell'interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri.

2. Il direttore ha l'obbligo di sospendere le immunità di Europol o di qualsiasi membro del personale di Europol qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando tali immunità possano essere sospese senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti del

direttore, del controllore finanziario e del comitato finanziario, il consiglio d'amministrazione ha un obbligo analogo. Nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione la sospensione dell'immunità spetta ai rispettivi Stati membri.

3. Qualora sia sospesa l'immunità dell'Europol di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza specificate nella convenzione o da essa derivanti.

4. L'Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia ed evita ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle disposizioni del presente protocollo.

5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dal presente protocollo, l'organo responsabile della sospensione dell'immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita dall'articolo 13.

ARTICOLO 13
Risoluzione delle controversie

1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità di Europol o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell'immunità a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea per giungere ad una soluzione.

2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all'unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione.

ARTICOLO 14
Riserve

Il presente protocollo non può essere oggetto di riserve.

ARTICOLO 15

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è soggetto all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro, che sia membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, il quale ottemperi per ultimo a detta formalità.

ARTICOLO 16

Adesione

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

3. Il testo del presente protocollo stabilito dal Consiglio dell'Unione europea nella lingua dello Stato membro che vi aderisce fa fede.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del protocollo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 17

Valutazione

1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il protocollo medesimo è oggetto di valutazione con la supervisione del consiglio di amministrazione.

2. L'immunità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è concessa unicamente per gli atti ufficiali che richiedono di essere compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione nella versione firmata il 22 luglio 1995. Anteriormente a qualsiasi modifica o ampliamento delle funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione si tiene una valutazione, a norma del paragrafo 1, in particolare rispetto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 13.

ARTICOLO 18

Modifiche

1. Le modifiche del presente protocollo possono essere proposte da qualsiasi Stato membro, Alta Parte Contraente. Ogni proposta di modifica va inviata al depositario che la trasmette al Consiglio.

2. Le modifiche sono stabilite all'unanimità dal Consiglio, il quale ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Una volta stabilite, le modifiche entrano in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 15.

4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati membri la data di entrata in vigore delle modifiche.

ARTICOLO 19

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea svolge le funzioni di depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni concernenti il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2968):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 19 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 3 giugno 1998 (atto n. 2968/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula ed approvato il 3 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4954):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 16, 23 e 24 settembre 1998.

Esaminato in aula il 28 settembre 1998 e rinviato in commissione.

Proseguito l'esame da parte della III commissione, in sede referente, il 30 settembre 1998; il 25 febbraio 1999; il 3, 17 e 18 marzo 1999.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 24 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2968/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 2968/*C* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.

99G0267

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Orgosolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, cosma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Cocco è nominata commis-sario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 aprile 1999, da dodici componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Nuoro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 440/13.1 Gab. del 3 maggio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Cocco.

Roma, 2 giugno 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A4914

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi» e «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Dunand Anne, nata a Ginevra il 24 novembre 1928, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici:

«Diplome de licence ès lettres» conseguito presso l'Université di Genève il 10 luglio 1981, riconosciuto equipollente in Francia nel 1986 dall'Università Paris VIII-Vincennes;

«Diplome d'Etudes Superieures d'Université (D.E.S.U.)» in «Psychanalyse» conseguito presso l'Université de Paris VIII-Vincennes in data 4 luglio 1987;

«Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A.)» con specializzazione in «Psychanalyse et champ freudien» conseguito presso l'Université de Paris VIII il 22 giugno 1989;

Considerato che la Dunand possiede, come risulta in atti, un'ampia esperienza professionale nel campo della psicanalisi;

Considerato in particolare che, nel periodo dal 1989 al 1996, la richiedente ha esercitato in Francia la professione di psicanalista e di psicoterapeuta, come risulta sia da certificazioni in atti, che da documentazione fiscale e contributiva;

Preso atto che la Dunand è membro della «Ecole Européenne de Psychanalyse» di Parigi dal 1990, e che ha ricevuto il titolo di «Analyste de l'Ecole»;

Preso atto che la richiedente è socio aggiunto del «Centre for freudian analisis and research» di Londra, come risulta da certificato del febbraio 1998, e che tale *status* implica la registrazione presso il Consiglio per la psicoterapia de Regno Unito;

Considerato che la Dunand ha tenuto conferenze e seminari presso varie università a livello internazionale, e che ha effettuato numerose pubblicazioni;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Dunand Anne, nata a Ginevra il 24 novembre 1928, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A4921

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1045 in data 17 maggio 1999, con il quale è stata disposta a decorrere dal 20 maggio 1999, l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Sarzana, con la contestuale soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette operanti nella suddetta località;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli stessi dal 18 al 19 maggio 1999 a seguito della disattivazione delle apparecchiature informatiche e del successivo trasloco presso la sede del nuovo ufficio delle entrate di Sarzana e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG - del direttore generale del Diparti-

mento delle entrate che delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2, della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarzana nei gionni 18 e 19 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 1° giugno 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A4918

DECRETO 1° giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 298/99 in data 14 maggio 1999, con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia nel giorno 10 maggio 1999, per consentire l'installazione del nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia nel giorno 10 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 1° giugno 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A4919

DECRETO 1° giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 304/99 in data 18 maggio 1999, con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova nel giorno 17 maggio 1999, dalle ore 8,45 alle ore 14,45, a causa del blocco del sistema operativo centrale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova nel giorno 17 maggio 1999, dalle ore 8,45 alle ore 14,45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 1° giugno 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A4920

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui al successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 dicembre ed il 15 giugno di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cul al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob al sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob al sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta tele-

matica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cul al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 giugno 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A4915

DECRETO 10 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile, 11 e 25 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'8 aprile 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'8 aprile 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A4916

DECRETO 10 giugno 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 11 novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 1° gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale del 10 febbralo 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 giugno 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A4917

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione all'Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale l'ICIM - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di certificazione industriale per la meccanica è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A4922

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione alla società I.V.C. - Istituto verifiche & certificazioni S.r.l., in Taranto, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società I.V.C. - Istituto Verifiche & Certificazioni S.r.l., con sede in Taranto, via G. Messina n. 13, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società I.V.C. S.r.l. è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A4923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma dell'avv. Edilberto Ricciardi a commissario straordinario del Governo per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1999 l'avv. Edilberto Ricciardi è stato confermato commissario straordinario del Governo per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma dell'Azienda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

99A4969

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Umoril»

Con decreto n. 805/R.M. 57/D359 del 15 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

UMORIL:

24 capsule 200 mg, A.I.C. n. 024826 048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4964

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quilibrex»

Con decreto n. 805/R.M. 57/D360 del 15 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

QUILIBREX:

30 capsule 30 mg, A.I.C. n. 022675 019;

30 capsule 15 mg, A.I.C. n. 022675 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4963

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipodel»

Con decreto n. 805/R.M. 57/D361 del 15 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

LIPODEL:

30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 025015 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4962

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Abrogazione del decreto ministeriale del 13 giugno 1984 contenente misure a tutela dell'armamento nazionale nei traffici bilaterali.

Il decreto ministeriale del 13 giugno 1984, in *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, recante «Misure a tutela dell'armamento nazionale nei traffici bilaterali», a seguito della legge 15 febbraio 1989 di ratifica della Convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, e del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi, risulta conseguentemente abrogato.

99A4965

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza e di sociologia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare n. N01X - Diritto privato (un posto);

Facoltà di sociologia:

settore scientifico-disciplinare n. Q05A - Sociologia generale (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, presso l'Università degli studi di Milano - Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A4966

Vacanze di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare n. S04A - Matematica per le applicazioni economiche disciplina: Matematica generale (diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche) - un posto;

settore scientifico-disciplinare n. S01A - Statistica, disciplina: statistica (diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche) - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettaglio *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di economia, presso l'Università degli studi di Milano - Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I documenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A4970

COMUNE DI ARMO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

99A4924

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti detrazioni e modalità applicative in ordine all'imposta comunale sugli immobili per l'E.F. 1999:

a) fissazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

b) esclusione delle diversificazioni e agevolazioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

c) presa d'atto della riduzione di cui all'art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni;

d) fissazione della detrazione nella misura di L. 200.000/euro 103,29 per l'unita immobiliare adibita ad uso di abitazione principale;

e) esclusione della riduzione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni;

f) esclusione delle agevolazioni, di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni;

g) esclusione della riduzione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

h) presa d'atto delle esenzioni, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504;

i) applicazione dell'esenzione, di cui all'art. 7, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, ai soli fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

j) di non avvalersi della facoltà, di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 28 febbraio 1994, n. 113.

(Omissis).

99A4925

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CAVARIA CON PREMEZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura seguente:

4,5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita principale;

6 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc.;

7 per mille, per alloggi non locati.

(Omissis).

99A4936

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CHIOPRIS VISCONE (provincia di Udine) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per le case sfitte e per le aree edificabili residenziali, industriali, artigianali, e commerciali;

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,7 per mille per gli altri tipi di immobili;

3. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

99A4933

COMUNE DI GROTTAMINARDA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nel livello minimo maggiorato dell'uno per mille;

2. di stabilire, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 5, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, nella misura complessiva di L. 200.000.

(Omissis).

Avvertenza: al punto 1. del sopra riportato estratto di delibera del comune di Grottaminarda (provincia di Avellino), è stato correttamente indicato il «livello *minimo* maggiorato dell'1 per mille», al posto di «livello *massimo* maggiorato dell'1 per mille», come erroneamente indicato nell'estratto inviato dal comune medesimo e pubblicato a pagina 100, prima colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999.

99A4938

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTEVERDI MARITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con decorrenza 1° gennanio 1999:

5 per mille per gli immobili costituenti abitazione principale;

5,8 per mille per tutti gli altri immobili, compreso le aree fabbricabili;

2. di elevare fino a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

99A4926

COMUNE DI PIAGGINE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PIAGGINE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con aliquota ordinaria del 6 per mille;

fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).

(Omissis).

99A4928

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, come determina l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nelle misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

99A4927

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MARTINO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille già in vigore nell'anno 1998.

(Omissis).

99A4929

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di S. STINO DI LIVENZA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella seguente misura le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

6,00 per mille aliquota ordinaria;

4,90 per mille aliquota ridotta abitazione principale;

2. di confermare, per l'anno 1999, le agevolazioni stabilite con delibera C.C. n. 8 del 21 marzo 1997.

(Omissis).

Con deliberazione del C.C. n. 8 del 21 marzo 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

2. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

3. elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale con riferimento alle sotto indicate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale escludendo dal beneficio le unità immobiliari del gruppo «A» classificate A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10:

contribuenti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1997 (ora 1999) per stati di indigenza o povertà;

contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti disabili portatori di handicap, regolarmente riconosciuti in tale situazione;

contribuenti il cui reddito proprio e dell'intera famiglia anagrafica sia costituito esclusivamente da pensioni per un importo lordo imponibile complessivo non superiore a L. 19.750.000 nonché da redditi fondiari per un importo non superiore a L 750.000 (da intendersi al netto della deduzione di L. 1.100.000 spettante ai fini I.R.P.E.F. per l'abitazione principale).

Per usufruire della maggiore detrazione, i contribuenti dovranno presentare all'ufficio tributi del comune apposita dichiarazione, nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno.

Nel caso di comproprietà è sufficiente, per la stessa unità immobiliare, che la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti venga presentata da uno solo dei comproprietari.

(Omissis).

99A4930

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1º gennaio 1999:

a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza: 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto *a)*: 7 per mille;

c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota agevolata per:

le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento: 4,5 per mille;

terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti e purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2) la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo famigliare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette: 4,5 per mille;

immobili destinati ad ospitare le seguenti attività regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanze, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere) e studi professionali: 4,5 per mille;

e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille;

f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiara-

zione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilità o inabitabilità. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinzione medesima si verifica;

(Omissis).

Avvertenza: al punto 1. lettera *f)* del sopra riportato estratto di delibera del comune di San Bartolomeo al Mare (provincia di Imperia), è correttamente riportata l'aliquota del 7 per mille al posto dell'aliquota del 4,5 per mille come erroneamente indicato nell'estratto inviato dal comune medesimo e pubblicato a pagina 125 del supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999.

99A4937

COMUNE DI SERRENTI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SERRENTI (provincia di Cagliari) ha adottato il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le aliquota da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

a) aliquota oridinaria 4,25 per mille;

b) aliquota del 4 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di ristrutturazione. Tale agevolazione è applicata per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di inizio lavori;

c) aliquota dell'1 per mille per gli immobili del centro storico, oggetto di interventi di restauro conservativo. Tale agevolazione è applicata per un periodo di due anni a decorrere dala data di inizio lavori;

di definire il valore della aree fabbricabili, ai fini dell'imposta in oggetto, così come indicato in tabella:

Zone urbanistiche	Descrizione	Valore venale per mq
Zona A	Centro storico	100.000
Zona B	Completamento	100.000
Zona C	Espansione residenziale urbanizzata	80.000
Zona C	Espansione residenziale non urbanizzata	30.000
Zona D	Artigianale, industriale, commerciale, urbanizzata	50.000
Zona D	Artigianale, industriale, commerciale, urbanizzata	15.000
Zona H	Zone di rispetto	5.000
Zona S	Servizi	15.000

di determinare, altresì, l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

Avvertenza: al punto *c)* del sopra riportato estratto di delibera del comune di Serrenti (provincia di Cagliari), nella tabella, sono correttamente indicati i valori venali per metro quadro delle zone urbanistiche D, per le zone artigianali, industriali e commerciali urbanizzate in 50.000 e per quelle non urbanizzate in 15.000 che, per mero errore materiale contenuto nell'estratto inviato in precedenza nella misura di 60.000 e 20.000 nella pubblicazione avvenuta a pagina 184, prima colonna del supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999.

99A4939

COMUNE DI SERRAVALLE A PO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SERRAVALLE A PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in matria di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di rettificare, per i motivi descritti in premessa, il punto 1) del dispositivo della deliberazione consiliare n. 4 del 19 febbraio 1999, come segue:

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nel seguente modo:

a) aliquota ordinaria del 5,25 per mille;

b) aliquota del 6 per mille da applicarsi con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta all'abitazione principale;

c) aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati, intendendosi per tali anche le unità immobiliari ad uso abitativo dei non residenti e le unità immobiliari dei residenti tenute a disposizione,

specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale.

2. di confermare i punti 2 e 3 del dispositivo della delibera di consiglio comunale n. 4/99 (detrazione abitazione principale L. 200.000).

(Omissis).

99A4931

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di TORRI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili con le seguenti agevolazioni:

aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali, fissando in L. 200.000 la detrazione spettante.

(Omissis).

99A4932

COMUNE DI TORRIGLIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di TORRIGLIA (provincia di Genova) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote (per mille)
1	Aliquota ordinaria	5,30
2	Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo	5,00

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazione, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili (nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	Detrazioni d'imposta (L. in ragione annua)
1	Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo	220.000

(Omissis).

99A4934

COMUNE DI VAILATE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. L. 200.000 per detrazione base;

2. detrazione di L. 400.000 per i contribuenti in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:

a) sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) sono ultra sessantacinquenni;

c) non superano un reddito di lire 18 milioni se singoli o di lire 25 milioni se con coniuge a carico.

(Omissis).

Avvertenza: su richiesta dello stesso comune si provvede alla ripubblicazione delle detrazioni deliberate dal consiglio comunale a chiarimento di quelle pubblicate nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 aprile 1999, n. 100 a pagg. 202 e 203, ove sono riportate anche le aliquote I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

99A4935

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035